



Il Presidente

Roma

Oggetto: Scadenza triennio 2023-2025 e certificabilità ECM.

Gentile Collega,

con riferimento all'obbligatorietà della Educazione Continua in Medicina (ECM) sancita dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico del Farmacista, anche in vista dell'approssimarsi della **scadenza del triennio ECM 2023-2025** (fissata al **31 dicembre p.v.**), ritengo doveroso rappresentarTi quanto segue e segnalarTi alcuni aspetti fondamentali e strumenti del sistema ECM.

La presente è trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente dell'Ordine al quale sei iscritto, al quale potrai rivolgerti per ogni ulteriore utile indicazione.

In primo luogo, richiamo l'attenzione sull'opportunità di **collegarsi** al **sito del COGEAPS** ed accedere (tramite SPID) alla **Tua pagina personale** per verificare la **Tua situazione individuale sulla certificabilità ECM** nell'attuale **triennio 2023-2025 e in quelli precedenti**.

In proposito, fermo restando i profili deontologici per eventuali inosservanze ECM, Ti ricordo che, a seguito dell'entrata in vigore della norma introdotta dall'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 233/2021), a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, quindi, con applicazione dal 2026, l'**efficacia delle polizze assicurative** (di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in **misura non inferiore al 70%** (settanta per cento) **dell'obbligo formativo individuale** dell'ultimo triennio ECM (N.B. fare attenzione anche all'esenzione automatica dei professionisti ultrasessantenni che svolgono attività saltuaria e l'obbligo del singolo sanitario di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il suddetto [portale del COGEAPS](#), essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM - cfr. circolari FOFI [n. 15329 del 2.5.2025](#), [n. 14718 del 21.11.2023](#) e [n. 14162 del 2.1.2023](#)).

In linea generale, nell'area riservata nel sito del COGEAPS, potrai visualizzare la **Tua posizione formativa ECM costantemente aggiornata**, fermo restando il termine di **90 giorni dalla data di conclusione dell'evento o di termine on-line della FAD** (e non dalla data dell'attestato ECM), nel quale tutti i Provider (ivi incluso la FOFI) effettuano la **rendicontazione all'AGENAS dei corsi accreditati**.

Tutti i farmacisti - come già avvenuto nei precedenti trienni - possono beneficiare di una rilevante riduzione dell'obbligo stesso, nonché alcuni bonus sia nel presente triennio 2023-2025 sia in quello successivo grazie:

- a) al **percorso formativo FOFI** erogato nella piattaforma federale WWW.FADFOFL.COM (riepilogato nella recente circolare [n. 15241 del 28.2.2025](#)) anche integrato dall'offerta formativa della **Fondazione Francesco Cannavò** (link al sito www.fondazionefrancescocannavo.it);
- b) al **Dossier formativo di gruppo FOFI**;
- c) alle **deliberazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)**, alcune delle quali **proposte dalla Federazione** - attraverso il componente di nomina federale in seno alla stessa - **Dr. Giovanni Zorgno** - al fine di prevedere **modalità di incentivazione e semplificazione dell'obbligo formativo ECM**.

Infatti, a fronte del monte crediti teorico di **150 crediti formativi** (fissato dalla CNFC per il triennio 2023-2025 con la [delibera n. 2/2023](#)) - al netto delle richieste dei singoli farmacisti di esoneri e/o esenzioni - potrai veder presenti nella pagina personale dell'area riservata del [portale del COGEAPS](#) **alcune o tutte le seguenti ipotesi di riduzioni/bonus** - la cui applicazione è conseguente alla specifica situazione formativa individuale - nonché gli **ulteriori bonus** della recente [delibera 1/2025](#) più avanti elencati:

Triennio 2023 - 2025	
Obbligo formativo standard triennio	150.0
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	<i>(fino a)</i> - 30
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	-30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	-20
Riduzione per partecipazione eventi vaccino	-10
OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO	<i>(fino a)</i> 60

Inoltre, alla luce di alcune **disposizioni** e correlate **decisioni** della CNFC, Ti evidenzio che sussistono **strumenti e possibilità di miglioramento della Tua posizione ECM**, quali ad esempio:

- l'acquisizione dei crediti per le ipotesi di **Formazione individuale** previsti dal [Manuale sulla formazione del professionista sanitario](#) (recentemente aggiornato dalla CNFC) tramite specifica richiesta nell'[area riservata del portale del COGEAPS](#) → mi riferisco, in particolare:
 - all'utilizzo dell'istituto dell'**Autoformazione** per un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. circolare [n. 15320 del 22.04.2025](#));
 - al **Tutoraggio individuale** quale quello svolto dai farmacisti tutor di **tirocinanti in farmacia** nell'ambito del percorso universitario (in proposito al relativo corso ECM di FOFI Provider si veda anche la circolare [n. 15061 del 13.09.2024](#));
 - all'attività di **Ricerca scientifica**;
 - alla **Formazione individuale all'Estero**;
- le disposizioni sulle modalità di **Recupero dei precedenti trienni al fine di regolarizzare la propria posizione formativa** (di cui al DL 34/2020, recentemente modificato dal c.d. Decreto milleproroghe) mediante gli strumenti recentemente individuati dalla CNFC:
 - l'**acquisizione di crediti** per il **triennio 2020-2022** consentita **fino al 31.12.2025** e il relativo **spostamento in tale triennio** da parte del singolo farmacista da effettuare nell'[area riservata del portale del COGEAPS](#) **prorogato fino al 30.06.2026** (appena pubblicata la **nuova delibera 1/2025** del 3.7.2025, illustrata nella circolare [n. 15431 del 15/07/2025](#));

- l'**acquisizione** di **crediti compensativi** per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 definiti dalla CNFC → crediti eccedenti l'obbligo formativo individuale finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio conseguibili fino al 31/12/2028 (appena pubblicata la **nuova delibera 1/2025** del 3.7.2025, illustrata nella circolare **n. 15431 del 15/07/2025**); con successiva circolare federale saranno fornite indicazioni sulle modalità operative di tale strumento;
 - l'**inserimento** di crediti per le ipotesi di **Formazione individuale**, che al momento è consentita sia per il presente triennio 2023-2025 sia per i precedenti trienni;
- le misure di **Riduzione** per i professionisti colpiti da **calamità** (ad esempio, quella per le emergenze alluvionali del 2023 che è soggetta a specifica richiesta del singolo farmacista sul sito COGEAPS entro il 31.12.2025 - cfr. circolare federale **n. 15246 del 3.3.2025**);
- gli **Esoneri**, le **Esenzioni** e le **altre ipotesi di esoneri ed esenzioni non previste dal citato Manuale sulla formazione del professionista sanitario** (paragrafo 4), che il professionista può inserire autonomamente nella propria area riservata del **suddetto sito del COGEAPS**;
- il **bonus extra di 20 crediti** per i professionisti certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, che sarà imputato al triennio in corso 2023-2025 e l'**ulteriore bonus extra di 20 crediti** da imputarsi al triennio 2026/2028 (appena pubblicata la **nuova delibera 1/2025** del 3.7.2025, illustrata nella circolare n. **15431 del 15/07/2025**).

Nel ribadire che il **31 dicembre 2025** è la **data ultima per acquisire crediti ECM** utili per il soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale del presente triennio 2023-2025 e per le sopraindicate possibilità di regolarizzazione dei precedenti trienni formativi, Ti ricordo che **puoi rivolgerti al Tuo Ordine di iscrizione all'Albo** per ricevere ulteriori informazioni e assistenza su quanto sopra evidenziato. Inoltre, **puoi contattare il COGEAPS** per l'assistenza all'utilizzo del citato portale al numero 06.164162300 (orari lun.-merc.-giov.-ven. dalle ore 9 alle 13 – mart. dalle ore 14 alle 16).

L'occasione mi è gradita per inviarTi i miei più cordiali saluti.

Andrea Mandelli

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993